



COMUNE DI TURRI

Provincia del Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale

**C.M. N. 25
del 17-12-2019**

COPIA

Oggetto: Razionalizzazione annuale delle società partecipate - Anno 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore 18:50, in Turri, nella casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, previa notifica di inviti personali avvenuta con avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Si sono presentati alla riunione:

PICCHEDDA MARTINO	P	GALITZIA MICHELANGELO	P
CAU PAOLO	A	COTZA SIMONE	P
SANNA GIOVANNI	A	SERPI CRISTIANO	A
CASU VINICIO	A	ATZORI MARCO	P
ACCALAI ROBERTO	A	FIGUS CLAUDIO	P
CASULA GIULIANA	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il dott. Picchedda Martino – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Fulghesu

Partecipano alla seduta l'assessore esterno sig.ra Tiziana Atzeni e il responsabile del servizio Finanziario dell'ente dott. Lai

IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipano alla seduta l'assessore esterno sig.ra Tiziana Atzeni e il responsabile del servizio Finanziario dell'ente dott. Lai

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- ✓ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- ✓ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...)*,”

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Visto l'articolo 20 comma 2 che prevede: *i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*

Dato atto che il piano di razionalizzazione è da adottarsi anche per le società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, chiarendo che i limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Ribadito che l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti” e per tale ipotesi l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Dato atto che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- il comune di Turri ha approvato tale provvedimento di revisione con deliberazione di C.C. n. 23 del 26/09/2017;

Constatato, quindi, che dopo la revisione del 2015, del 2017 e quella del 2018 (Del. C.C. n. 28 del 27/12/2018), il comune di Turri risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Abbanoa spa
- GAL Marmilla Società consortile a.r.l.;

Preso atto che delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio finanziario ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2019** allegato alla presente (**Allegato A**);

Udito a tale riguardo l'intervento del responsabile del servizio Finanziario, a cui il Sindaco ha ceduto la parola per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno;

Ritenuto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il citato Piano di razionalizzazione 2019;

Acquisiti sulla proposta della presente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del revisore unico dei conti accolto al protocollo dell'ente col numero 4495 del 17.12.2019

Con numero 6 voti a favore, espressi per alzata di mano, su numero 6 consiglieri presenti

DELIBERA

1. **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. **Di approvare il Piano di razionalizzazione 2019** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione riportante numero 6 voti a favore, espressi per alzata di mano, su numero 6 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli sottoscritti:

Il Sindaco
F.to Dott. Martino Picchedda

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Fulghesu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Addì 20-12-2019

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Fulghesu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-12-2019

Il Segretario Comunale
Dott Fulghesu Fabio

PARERE: Regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to LAI DANIELE

PARERE: Regolarità contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to LAI DANIELE